



COMUNE DI MONTEBUONO

Provincia di Rieti

Tel.0765/607631-2 fax 0765/607131

e-mail: segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it

C.A.P. 02040 - P.I. 00113280572

Prot. n. 2605 del 12 LUG. 2017

IL SINDACO

Premesso che con il d. lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario. In particolare, l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del d.lgs 546/1992 estendendo anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l'istituto del reclamo-mediazione.

Atteso che i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2016, produrranno gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione del quantum dovuto.

Il Comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile. Anche nel caso di non accoglimento del reclamo/mediazione è opportuno che l'ente emetta un provvedimento di diniego, succintamente motivato, debitamente sottoscritto e da comunicare a controparte anche a mezzo Pec. Qualora il ricorso non contenga una proposta di mediazione ovvero il comune, nel caso in cui la stessa venga formulata, ritenga di non accoglierla, l'ente è chiamato a formularla d'ufficio, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e tenuto anche conto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Se però dopo aver esaminato la questione alla luce di tutti i predetti parametri, l'ente rimane convinto della legittimità e fondatezza del proprio atto impositivo, ovvero ritiene non sussistere i presupposti per una propria proposta di mediazione, potrà emettere solo un provvedimento di non accoglimento del reclamo, senza obbligo di formulare alcuna proposta. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di sua notificazione, entro il quale deve essere conclusa la procedura in commento. Ciò significa che un eventuale provvedimento di rigetto del reclamo/mediazione emesso dall'ente prima di tale termine produrrà i suoi effetti solo con lo scadere dei 90 giorni. Da tale data decorre, quindi il termine di 30 giorni previsto per il contribuente a pena di inammissibilità per costituirsi in giudizio, nonché il termine (ordinatorio) di 60 giorni per l'ente locale per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

L'instaurarsi del contenzioso ha, inoltre, come conseguenza che le spese di giudizio sono per legge maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

Quanto al soggetto responsabile del reclamo/mediazione, tale funzione potrà essere svolta negli enti di piccole dimensioni dal funzionario responsabile del tributo, purché non si colui che ha curato l'istruttoria dell'atto, ovvero da altro funzionario o anche dal segretario comunale. Per gli enti provvisti dell'ufficio contenzioso e/o dell'avvocatura ben potrà essere questa la «struttura diversa ed autonoma» che provvederà all'istruttoria degli atti reclamabili."

Visto il nuovo comma 4 del predetto art. 17-bis, se cono cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e del la proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori (compresi quindi anche i Comuni) tale accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

Atteso che un piccolo Comune non ha alcun obbligo di creare un'unità «diversa ed autonoma» da quella che normalmente emette gli accertamenti, anche se sicuramente deve valutare come fronteggiare la grande mole di attività che deriverà da questa modifica normativa. Soprattutto i Comuni, infatti, emettono atti di valore inferiore a 20.000 euro, come ad esempio gli accertamenti Ici, Imu, Tasi, Tari e imposta pubblicità.

Considerato che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi e che:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;

- non è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 20.000 euro) renderebbe tale affidamento diseconomico nonché un inutile aggravio di spesa per le finanze comunali;

- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene opportuno individuare la dott.ssa MANUELA DE ALFIERI, segretario comunale, quale responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotata delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso da quello che firma gli atti possibile oggetto di reclamo / proposta di mediazione con termine al mandato del Sindaco.

Montebuono, li 12.07.2017



Il Sindaco
Sig. Fausto Morganti